



Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

Viale Europa snc - 64015 Nereto (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it

E-mail: info@unionecomunivalvibrata.it

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO

COPIA

N. 21	OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E PATROCINIO
Data 28/11/2011	

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 19:00, presso la sala Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio Complessivo dell'Unione di Comuni Città – Territorio "Val Vibrata",

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Comune	Componente	N° Quote dei Comuni	N° Quote dei comp.	Presenti		Assenti	
				Comp.	Quote	Comp.	Quote
Alba Adriatica	Franchino Giovannelli	3	6			X	6
	Paola Giusti		6			X	6
	Daniele Capone		6			X	6
Ancarano	Emiliano Di Matteo	2	3	X	3		
	Cadia Viola		3	X	3		
Civitella del Tronto	Luca D'Alessio	2	6	X	6		
	Gianfredo De Santis		6			X	6
Colonnella	Leandro Pollastrelli	2	3			X	3
	Graziella Cecchini		3	X	3		
Controguerra	Mauro Scarpantonio	2	3	X	3		
	Giulio Maurizi		3			X	3
Corropoli	Umberto D'Annunziis	3	2	X	2		
	Roberto Falò		2	X	2		
	Massimo Micozzi		2			X	2
Martinsicuro	Abramo Di Salvatore	3	6			X	6
	Antonio Di Tommaso		6	X	6		
	Mauro Paci		6			X	6
Nereto	Stefano Minora	3	2	X	2		
	Alberto Di Gaetano		2			X	2
	Pierino Di Pietro		2			X	2
Sant'Egidio Alla Vibrata	Rando Angelini	3	4	X	4		
	Marco Ferri		4	X	4		
	Stefania Ferri		4	X	4		
Sant'Omero	Alberto Pompizi	3	4	X	4		
	Alessandra Candelori		4	X	4		
	Mario Ciavatta		4	X	4		
Torano Nuovo	Dino Pepe	2	3	X	3		
	Adelina Goldoni		3			X	3
Tortoreto	Generoso Monti	3	4	X	4		
	Stefano Lancianese		4			X	4
	Innocenzo Taddeo		4			X	4
TOTALE N.°		31	120	17	61	14	59

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO

RICHIAMATO l'art. 12 della L. 241/90 che al comma 1 testualmente recita *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

PREMESSO

che nell'ambito della manovra finanziaria varata ed approvata nell'estate del 2010 (d.l. 31 maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore ha dettato numerose **norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato sia degli enti locali** (in questo secondo caso, con alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001). In quest'ottica l'articolo 6, sotto la rubrica *“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”*, contiene 27 commi che dettano alcune regole di contenimento dei costi che, a seconda della disposizione, sono applicabili da tutte o solamente da alcune amministrazioni pubbliche;

che con precedenti pareri nn. 1075 e 1076, la Sezione Lombardia ha fornito alcune indicazioni interpretative di carattere generale in ordine al contenuto dell'art. 6, co. 9, cit., ricostruendo, sia dal punto vista normativo sia da quello funzionale, la nozione di **sponsorizzazione in relazione all'attività degli enti locali**. In questo senso è stato precisato che *“<<il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica”*, poiché *“ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di **sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.**>>”. La Sezione ha rilevato, dunque, che <<tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione>> (delibera n. 1075 del 2010).*

Dunque, con le citate delibere n. 1075 e n. 1076, la Sezione si è pronunciata in ordine alla possibilità dell'ente locale di **erogare specifici contributi in relazione ad attività promosse dalle Associazioni locali**;

che nuova e diversa lettura del divieto alle contribuzioni viene data **dalla sezione Veneto parere 336/ 2011 che valorizza lo** strumento regolamentare comunale come mezzo per disciplinare la materia e che per completezza si riporta di seguito per estratto:

*“Chiarito quindi che il vaglio finalistico concerne solo il dato dell'utilizzo o meno dell'immagine della Pubblica Amministrazione, diviene necessario comprendere se questo vaglio (e dunque sia ammessa la contribuzione a favore dei terzi) debba comprendere altresì la pertinenza dell'attività alle “competenze proprie dell'ente locale”, ove questa concerne lo “svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria”: in altri termini, l'attività verrebbe esercitata, nei casi di contribuzione, “in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico” (deliberazione 1075/2010 della Sezione Lombardia). Da ciò ne consegue, secondo tale prospettazione, una distinzione in seno alle “molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale” tra “le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate)” (deliberazione 1075/2010 della Sezione Lombardia) e, dall'altro, le contribuzioni vietate perché non rappresentano, nemmeno in via mediata, una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico. Ad avviso della Sezione, una siffatta ricostruzione non sembra aderente al dato normativo entro cui si inseriscono le disposizioni rispettivamente dell'art. 6 comma 8 e dell'art. 6 comma 9 del d.l. 78/2010. In primo luogo, **giò ricordare che il Comune è ente a finalità generale** ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,*

esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti: di talché qualsiasi iniziativa potrebbe a buon titolo rientrare nelle competenze dell'ente locale rischiando di vanificare qualsiasi vaglio teleologico che, comunque come dimostra il quesito, si appalesa particolarmente problematico

In secondo luogo, il riconoscimento del ruolo **che i cittadini, le formazioni sociali** e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (**sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost.**) va letto, ad avviso della Sezione, non con riferimento **all'orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'ente locale ma in modo ampio**, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana"(art. 4, comma 2, Cost.), per cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società". In una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della società, il criterio distintivo per l'individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all'ente, ma dal riconoscimento che questi fa – all'interno dei propri atti normativi statutari e regolamentari - dell'esistenza della peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali – anche rispetto alle stesse autonomie locali – quanto all'incidenza nella rete quotidiana, vitale e significativa delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie: in altri termini – "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale" (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto "vicine ai cittadini interessati" (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il sostegno in termini anche di contribuzione dell'ente all'attività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali" (parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), senza che queste forme di sostegno economico siano in alcun modo collegate all'utilizzo dell'immagine dell'ente o che a questo siano pienamente sovrapponibili come attività. In conseguenza di ciò, la proposta distinzione tra contribuzioni vietate o meno non rinviene una sua autonoma giustificazione normativa, dal momento che la disciplina di legge individua unicamente le categorie delle sponsorizzazioni (vietate) e delle contribuzioni (soggette a un limite quantitativo): diversamente opinando, si porrebbe nel nulla l'autonomia di rilievo costituzionale che assegna in via primaria allo Statuto e ai regolamenti degli enti locali l'individuazione delle norme fondamentali per l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, comprese quelle che si riferiscono all'esercizio della sussidiarietà orizzontale, ripristinando invece una distinzione, oramai non più vigente e certamente non consentita dopo la riforma costituzionale, tra spese facoltative e spese obbligatorie (art. 197 del R.D. 4/02/1915 n.148 di approvazione del T.U. 1915 e articoli 90,91 e 92 del R.D.3/03/1934 di approvazione del T.U. del 1934)

Questa Sezione, del resto, ha messo adeguatamente in risalto (Deliberazione 034/2010/PAR del 22 marzo 2010) il ruolo privilegiato della normazione comunale e, in particolare, dello strumento **regolamentare per delimitare la discrezionalità dell'ente nelle erogazioni di contributi verso i "sodalizi con finalità di promozione del territorio"**, valorizzando in chiave collaborativa ai sensi dell'art. 7 della legge 131/2003 una soluzione che comunque **"rientra nell'autonomia e nelle scelte dell'ente locale"**: nell'alternativa tra la richiesta della "sola presentazione del programma delle singole manifestazioni con allegati i preventivi e i consuntivi delle varie attività specifiche a cui il Comune contribuisce, attesa la qualificazione delle iniziative quali interventi una-tantum straordinari, oppure", al contrario, la richiesta dei "bilanci preventivi e consuntivi dell'intera gestione, anche sulla base della considerazione che le varie iniziative possono costituire, nel loro insieme, la pressoché totale attività annuale dei sodalizi", l'indirizzo della Sezione è stato quello di incoraggiare "l'opportunità, demandata alle modalità regolamentari, di acquisire anche la documentazione attinente all'attività generale del richiedente", suggerendo nel contempo una modifica dello stesso regolamento funzionale ad "una maggiore conoscenza dei fatti e alla correttezza o legittimità dei conseguenti provvedimenti" e, più in generale, al fine di evitare abusi nell'utilizzo della suddetta facoltà discrezionale. **Escluso così per i motivi esposti al punto precedente, il criterio finalistico dell'attinenza o meno alle competenze dell'ente**, e utilizzato al

contrario un **critério costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto normativo** contenuto negli atti fondamentali dell'ente, in ossequio peraltro al disposto dell'art. 3 e 13 del D.Lgs.267/2000, ritiene, conclusivamente, **la Sezione che il divieto previsto dal comma 9 dell'art.6 del d.l. 78/2010 si riferisca espressamente ed esclusivamente alle spese per gli eventi che si traducano in forma contrattuale,ma nel contempo la cui finalità sia quella di promuovere l'immagine dell'Ente (in ciò caratterizzati dalla corresponsività)**. Viceversa, non sono da ricomprendere nel limite assoluto anzidetto le contribuzioni a soggetti terzi, per iniziative di diretto sostegno di finalità sociali, esplicazione del principio di sussidiarietà, erogate sia in forma di provvedimento che in forma convenzionale, per le quali varrà il diverso limite quantitativo stabilito dal comma 8 dell'art.6 del d.l. 78/2010

“In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.” (deliberazione 1075/2010 della Sezione Lombardia), dal momento che trattasi di contributi e non di sponsorizzazioni.

Parimenti, ad avviso della Sezione, ove il regolamento contempli una “serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura,informazione, assistenza sociale ecc...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale”(Deliberazione di questa Sezione 034/2010/PAR del 22 marzo 2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art. 12 della legge n. 241/90, il cui secondo comma prescrive che i “singoli provvedimenti” di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento;”

che nel rispetto delle richiamate e riportate disposizioni si rende necessario uniformare il vigente regolamento dell'Unione ai principi del nuovo ordinamento;

che si intende, altresì, adottare una procedura per la concessione delle provvidenze economiche più snella, che meglio si adatta alla tempistica della programmazione finanziaria dell'Ente.

VISTO il vigente regolamento per la concessione di provvidenze economiche e patrocinio già approvato con delibera di Consiglio Complessivo n. 16 del 06.11.2007;

RITENUTO opportuno di provvedere all'adeguamento del medesimo;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione dei presenti proclamata dal Presidente:

Quote 100% n. 120 - quote presenti n. 61

Favorevoli n. 14 – quote rappresentate n. 51

Astenuti n. 3: Emiliano di Matteo, Cadia Viola, Stefania Ferri – quote rappresentate 10

DELIBERA


1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90;
2. Di modificare il vigente regolamento per la Concessione di provvidenze economiche e patrocinio approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 06.11.2011, per le ragioni espresse in narrativa;
3. Di approvare il nuovo testo del Regolamento modificato, allegato A) alla presente deliberazione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale. Si compone di n. _____ facciate e n. _____ allegati.

Nereto, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo



ALLEGATO ALLA Delibera di Consiglio N. 21 DEL 28/11/2011

Oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE E PATROCINIO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
f.to dott. Domenico Di Emilio

Li, 28.11.2011

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Foschi

Li,



***Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata***

Viale Europa snc - 64015 Nereto (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it

E-mail: segreteria@unionecomunivalvibrata.it

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE E PATROCINIO**

Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28.11.2011

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE E PATROCINIO

INDICE

TITOLO I — CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE

- ART. 1 — Finalità ed aree di intervento
- ART. 2 — Tipologia e natura delle provvidenze
- ART. 3 — Indirizzi del Consiglio dell'Unione
- ART. 4 - Richiesta di provvidenze
- ART. 5 — Istruttoria delle richieste
- ART. 6 — Criteri di assegnazione
- ART. 7 — Modalità di erogazione
- ART. 8 — Verifica dello stato di attuazione
- ART. 9 — Condizioni generali di concessione
- ART. 10 - Decadenza
- ART. 11 — Albo dei beneficiari di provvidenze

TITOLO II — PATROCINIO GRATUITO ED USO DELLO STEMMA

- ART. 12 — Patrocinio
- ART. 13 — Criteri di concessione del patrocinio
- ART. 14 — Presentazione delle domande di patrocinio
- ART. 15 — Comitati d'onore
- ART. 16 — Uso del Gonfalone
- ART. 17 — Diffusione del regolamento
- ART. 18 — Abrogazione
- ART. 19 — Entrata in vigore

Vengono riportate con carattere in rosso le parti riformulate o aggiunte

TITOLO I CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art.1

Finalità ed area di intervento

L'Unione, in conformità dell'art. 118 della Costituzione promuover e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

L'Unione di Comuni città Territorio Val Vibrata stabilisce con il presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i., i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza, che nel proprio territorio perseguono fini assistenziali, solidaristici, umanitari, culturali, turistici, sportivi, ambientalistici, civili e sociali in genere.

Il sostegno della Amministrazione è concedibile anche quando analoghe attività ed iniziative sono promosse ed organizzate dagli stessi soggetti e dalle associazioni indicate nel comma 1 fuori del territorio dell'Unione di Comuni allo scopo di rappresentare i valori, gli interessi e l'immagine del territorio vibratiano.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

L'Ente dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità vibratiana.

Sono vietati espressamente i contributi per sponsorizzazione diretti alla semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'Unione, così da promuoverne l'immagine dell'Ente.

Art. 2

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Per gli scopi di cui all'art.1 l'Amministrazione stanZIA ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ecc., che svolgono un'attività rientrante negli scopi di cui all' art. 1

Le provvidenze di cui al presente regolamento sono ammissibili con riferimento ad iniziative, attività e progetti specifici approvati dall'Amministrazione; sono escluse, in particolare, le spese riferite alle attività generali di gestione del beneficiario.

2. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti si articolano in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Amministrazione si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.

- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide.

- sussidi, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti. - vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente.

Art. 3

Indirizzi del Consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Ente determina l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare complessivamente e individua le forme di pubblicità e informazione

Il Consiglio stabilisce, con propri indirizzi, quali siano le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze di cui all' art.2.

Art. 4

Richiesta di provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente, devono contenere una descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

3. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi è stabilito annualmente dalla Giunta Complessiva.

Il responsabile del servizio preposto ai settori di intervento, pubblicizza, a mezzo del sito internet istituzionale dell'Ente e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente (solo per le sovvenzioni continuative o quando l'Ente si carica l'intero importo dell'attività);

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione (solo per le sovvenzioni continuative o quando l'Ente si carica l'intero importo dell'attività);

c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

d) attività che si propone di svolgere in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Unione di Comuni;

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate entro il termine previsto dall'avviso di cui al precedente art. 4, comma 3°, e contenere le indicazioni di cui al precedente comma, lettere a), b), c) d) e una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale, del preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

4 bis. La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" sull'intero territorio dell'Unione di Comuni intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti:

- servizio, attività, evento che svolgerebbe direttamente l'Unione con riferimento ai fini istituzionali della medesima;

- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;

- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;

- caratteristiche soggettive del richiedente.

L'Ente può richiedere ai soggetti interessati la documentazione integrativa utile alla migliore conoscenza della attività e alla precisa definizione della istruttoria.

Art. 5

Istruttoria delle richieste

1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio.
2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Complessiva che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative progettuali, nonché, effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse e meritorie di contribuzione.
3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
4. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa.
5. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall'organo che lo ha assegnato.
6. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi, con esclusione di quelle ritenute continuative e formalmente deliberate.
7. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai cinque anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

Art. 6

Criteri di assegnazione

1. La Giunta, in base agli indirizzi di cui all' art. 4 c.2, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto delle provvidenze con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) per attività annuale del richiedente:
 - a.1. assenza di fini di lucro statutarî;
 - a.2. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
 - a.3. coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità vibratiana;
 - a.4. rilevanza territoriale dell'attività;
 - a.5. grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;
 - a.6. attività svolte in favore dell'Ente.
 - b) per attività specifiche e singole iniziative
 - b.1. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b.2. conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione;
 - b.3. valenza e ripercussione territoriale;
 - b.4. entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento delle iniziative e delle attività;
 - b.5. entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. La partecipazione dell'Ente in qualità di promotore o di associato al soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore della attività annuali e specifiche e quelle di sostegno di singole iniziative sono, tra loro alternative.

Art. 7

Modalità di erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze comunque assegnate è disposta nel seguente modo:

a) contributi ordinari:

a.1 '50% alla esecutività della deliberazione di concessione;

a.2 il saldo a presentazione di relazione consuntiva accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo concesso; copia del bilancio preventivo e consuntivo e documentazione giustificativa delle spese;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative:

a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e documentazione giustificativa delle spese e conto consuntivo. Comunque non possono essere erogati contributi qualora dalla documentazione risulti che il beneficiario abbia chiuso il conto consuntivo con un attivo di gestione;

Art. 8

Verifica dello stato di attuazione

1. L'Ente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto delle provvidenze concesse. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dei servizi competenti per materia autorizzate all'uso, compreso il Revisore dei Conti dell'Ente;
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art. 9

Condizioni generali di concessione

1. L'Ente, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. L'Unione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. I soggetti assegnatari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso dell'Unione. La mancata evidenziazione dell'intervento dell'Unione comporta la revoca del contributo.

Art. 10

Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b) non venga presentata documentazione prescritta all'art. 9 entro dodici mesi dall'assegnazione;
 - c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
 - d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso dell'Unione nel finanziamento dell'attività o dell'iniziativa.
2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione

dell'assegnazione.

3. Al recupero della somme erogate si provvede nelle forme di legge.

Art. 11

Albo dei beneficiari di provvidenze

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno è istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 s.m.i. l'**Albo dei soggetti, pubblici e privati**, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio dell'Unione.

2. L'Albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. Il Settore Bilancio e Programmazione finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti

L'Albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'ufficio ragioneria.

TITOLO II

PATROCINIO GRATUITO ED USO DELLO STEMMA

Art. 12

Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso a:

- Università;

- Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative;

2. Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Unione.

Art. 13

Criteri di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio vibratiano o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;

- Siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che l'Unione rappresenta.

2. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative;

3. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma;

4. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio vibratiano, purché presentino un contenuto strettamente legato all'Unione.

Art. 14

Presentazione delle domande di Patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Presidente dell'Unione, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa

Art. 15

Comitati d'onore

1. Il Presidente dell'Unione può autorizzare la partecipazione dell'Unione in Comitati che conferiscano prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali;
 2. L'Adesione ai Comitati d'Onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Unione
- I promotori ed organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali l'Unione aderisce ai Comitati d'Onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

Art. 16

Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone dell'Unione è conservato presso la sede istituzionale dell'Unione;
2. Il Presidente dell'Unione stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali l'Unione è depositaria.

Art. 17

Diffusione del regolamento

1. La Giunta Complessiva dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Art. 18

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro provvedimento in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n° 21 del 28/11/2011, formata da n° _____ fogli e n° _____ facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Nereto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Carlo Pirozzolo**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- (X) perché dichiarato immediatamente eseguibile
- () per decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Carlo Pirozzolo**

UNIONE DI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA
Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio
on-line dal giorno 23/02/12 al giorno 08/03/12
per n. 15 giorni consecutivi. N° 24 del registro
delle Pubblicazioni on-line. Il Responsabile incaricato
Nereto, 23/02/12 